

Allegato "A" al n. di Rep. 8181/5822

STATUTO

Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1

E' costituita la "**Associazione Esercenti Besana in Brianza in breve A E B**".

Art. 2

L'associazione ha sede legale in **Besana in Brianza** (MB), Via Roma n. 16 e, potrà istituire o chiudere sedi operative anche in altre città d'Italia o all'Estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Art. 3

Gli scopi dell'associazione sono:

a) promuovere tutte quelle iniziative necessarie e utili all'incremento e qualificazione del commercio e dei servizi, sia nell'interesse degli associati sia in quello della clientela degli stessi;

b) rimuovere gli ostacoli di ordine materiale e legale che dovessero insorgere per il libero e corretto esercizio dell'attività commerciale nella zona e prospettare, comunque, le soluzioni ritenute atte e sufficienti a soddisfare e raggiungere lo scopo desiderato;

c) incoraggiare la formazione di un autentico, leale spirito di solidarietà e collaborazione fra tutti gli operatori commerciali e turistici della via.

Art. 4

L'associazione non ha scopi di lucro, ed è apartitica.

Art. 5

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI

Art.6

Le entrate dell'associazione sono costituite :

a) dalle quote di associazione;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art.7

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Art.8

Possono essere associati le persone fisiche e giuridiche, i titolari di aziende che operano nei diversi comparti economici, gli esercenti arti e/o professioni, le cui attività e/o residenze anagrafiche siano ubicate in Besana in Brianza.

Possono aderire all'associazione, coloro che nelle suddette aree, hanno il domicilio per motivi di lavoro.

E' altresì consentita l'ammissione di soci onorari e soci sostenitori.
La qualità di socio si acquista a seguito di accettazione della domanda di ammissione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Le quote di associazione verranno annualmente stabilite dal consiglio, così come quelle di socio sostenitore.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

Art.9

La qualità di associato si perde per decesso se trattasi di persona fisica, o di scioglimento se trattasi di società, trasferimento, dimissioni e per morosità o indegnità.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio; l'indegnità verrà sancita da tre probiviri nominati a tal fine dall'Assemblea.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) l'Assemblea degli Associati;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, tutti associati, eletti dall'Assemblea degli associati che ne determina il numero, per la durata di due anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura, in particolare, l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendo convalida alla prima assemblea annuale.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio oltre che per i motivi di cui al precedente art. 9, anche per reiterato assenteismo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 14

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga

necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede che, nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, è il Consigliere più anziano di età.

Art. 15

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, stipula i contratti, le convenzioni e gli altri impegni a nome dell'associazione.

Art. 16

Le decisioni sulle iniziative riguardanti l'Associazione possono avvenire per referendum.

Il Consiglio, cioè trasmette ai singoli associati il testo delle iniziative da prendere o le azioni ed operazioni da eseguire chiedendo il loro parere scritto e la precisa formulazione di approvazione o dissenso da parte loro.

Ogni associato ritornerà al Consiglio il formulario con le osservazioni eventuali e la sottoscrizione di esplicita approvazione o rigetto di esecuzione della proposta.

Nel caso in cui il formulario non sia restituito, si riterrà che l'associato abbia espresso parere favorevole all'iniziativa.

Art. 17

Nei casi di urgenza il Presidente e, in assenza il Vice Presidente, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio alla sua prima riunione.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo può, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi dell'opera di appositi Comitati Consultivi, anche con componenti estranei agli associati.

Per costoro può essere previsto un compenso preventivamente stabilito dal Consiglio.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 19

L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

Art. 20

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato almeno otto giorni prima con l'indicazione degli

argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere convocata, quando ne sia fatta richiesta, con domanda motivata, da almeno il 25% (venticinque per cento) degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede legale.

E' fatta salva la possibilità di convocazione in altra sede o luogo, anche fuori dalla sede sociale, a patto che venga in maniera idonea indicato nella convocazione e che non comporti costi non giustificabili.

Art. 21

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo, e su quello preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sulla revoca per giusta causa dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e su tutto quanto a lei demandato per legge o Statuto.

Art. 22

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare con semplice delega scritta da altro associato anche se membro del Consiglio, salvo, nei casi di approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

Nessun associato può essere portatore di più di tre deleghe.

Art.23

Le assemblee sono validamente costituite con la presenza, in proprio e per delega, di almeno il 50 % (cinquanta per cento) degli associati e le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

CONTROVERSIE

Art. 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno *pro bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'assemblea stessa provvederà alla nomina di una commissione di tre liquidatori che delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune.

NORME FINALI

Art. 26

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

F.to: CONTI FLAVIA

SEBASTIANO PONESSA
POZZI LUCA
RATTI PAOLA
MILENA MOTTO notaio

REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI DESIO il
giorno 19 maggio 2014 al n. 4803 Serie 1T - VERSATE
EURO:

IMPOSTA DI REGISTRO: 200,00

IMPOSTA DI BOLLO: 45,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CON LE PRESCRITTE FIRME
CHE SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE ALLA PARTE.

BESANA IN BRIANZA,